

Unione dei Comuni “I Fontanili”

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 6 del 06/02/2013

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Componenti del Consiglio dell’Unione

1. Le modalità di elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio dell’Unione sono disciplinate dal D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e dallo Statuto dell’Unione.
2. I componenti del Consiglio entrano nell’esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica, dal momento della nomina ovvero, in caso di surrogazione, dalla adozione della relativa deliberazione.

Art. 2 - Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio dell’Unione è convocata dal Sindaco del Comune sede dell’Unione.

Art. 3 - Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella prima seduta convocata il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - nomina del Presidente;
 - comunica i nominativi dei componenti della Giunta dell’Unione;
 - comunica il nominativo del Vice Presidente dell’Unione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 4 - Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio dell’Unione si svolgono, di norma, nella sala consiliare della sede dell’Unione.
2. Può la Giunta dell’Unione, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione del Consiglio si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente, la riunione è possibile sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai componenti del Consiglio sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede dell’Unione, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell’inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 5 - Sessioni

1. Il Consiglio dell'Unione si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni che seguono.
2. Si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale e per l'approvazione del Rendiconto. Tutte le altre riunioni devono intendersi in sessione straordinaria.
3. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei componenti del Consiglio.
4. Nei casi descritti al comma 3 la riunione del Consiglio dell'Unione deve avere luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Presidente, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 6 - Convocazione

1. La convocazione dei componenti del Consiglio è disposta dal Presidente dell'Unione con avvisi scritti, da consegnarsi al domicilio dei consiglieri a mezzo del messo del Comune aderente all'Unione, ovvero a mezzo posta (tramite raccomandata con avviso di ricevimento) o a mezzo fax o posta elettronica.
2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal componente del Consiglio ed è valido anche se questi è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata.
3. Il personale incaricato della notifica deve presentare la *relata* comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
4. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima della data fissata per le riunioni in sessione ordinaria. Per le altre sessioni deve essere consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. A tal fine si computa il giorno della consegna, ma non quello della riunione.
5. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima.
6. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio dell'Unione deve, sotto la responsabilità del Segretario dell'Unione, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Unione almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
8. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio dell'Unione se, almeno quarantotto ore prima, non sia stata depositata in segreteria, unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
9. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 7 - Seduta di prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non intervenga almeno la metà dei componenti più uno.

2. I componenti che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 8 - Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro componenti, senza computare a tal fine il Presidente.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai componenti del Consiglio nei termini e nei modi di cui al precedente art. 6.

3. Quando l'avviso per la convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai componenti non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli componenti assenti, nei modi di cui al precedente art.6.

Art. 9 - Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Presidente e/o a un quinto dei componenti, fatta eccezione per i casi di cui al comma 5 dell'art.5.

2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei componenti, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. La inversione di questi, su proposta del Presidente, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 10 - Sedute - Adempimenti preliminari

1. Il Presidente, in apertura di seduta, informa il Consiglio su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

3. I verbali vengono successivamente approvati per alzata di mano.

4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 11 - Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO III

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 12 - Ordine durante le sedute

1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 13 - Sanzioni disciplinari

1. Nessun componente del Consiglio può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
2. Se un componente turba con il suo comportamento la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il componente richiamato può richiedere di fornire spiegazioni al Consiglio. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre la revoca del richiamo.
3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione dall'aula del componente richiamato, per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il componente non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula, e quindi dai lavori, di un componente che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 14 - Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione e, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 15 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo, ma non può accedere agli spazi della sala riservata ai componenti del Consiglio. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai componenti o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 16 - Svolgimento interventi

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori.
2. I consiglieri non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 17 - Durata interventi

1. Il consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto ai componenti del Consiglio. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere i dieci minuti.
2. Quando il consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato a concludere.
3. Il Presidente richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi dal proseguire; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola se lo stesso persiste nel suo atteggiamento.
4. La lettura di un documento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti. Il documento va consegnato al Segretario dell'Unione per l'acquisizione a verbale.
5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 18 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 19 - Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, un componente per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. In caso di dissenso dal proprio gruppo, ciascun consigliere può formulare distinta dichiarazione di voto.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 20 - Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si può procedere alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula il numero di componenti previsto dagli artt. 7 e 8. Se ciò non avviene entro venti minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 21 - votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, secondo quanto stabilito dal Presidente.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Terminate le votazioni di cui al comma 2, il Presidente, con l'assistenza di due componenti con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti

Art. 22 - Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione il Presidente può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 23 - Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario dell'Unione; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati al Consiglio nei modi cui al secondo comma dell'art.10 e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24 - Segretario - Incompatibilità

1. Il Segretario dell'Unione deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di Segretario verbalizzante.

TITOLO IV

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 25 - Diritto all'informazione dei componenti del Consiglio

1. I componenti del Consiglio, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici dell'Unione ed a quelli degli enti e delle aziende da

questo dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate dalle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi e dal Regolamento che disciplina l'accesso agli atti.

Art. 26 - Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Presidente se un fatto sia vero o meno, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare, ovvero nella richiesta di dati ed informazioni relativi all'attività amministrativa.
2. Esse sono presentate per iscritto al Presidente da uno o più componenti del Consiglio.
3. Il Presidente è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Su richiesta del proponente il Presidente è tenuto a rispondere nella prima seduta utile del Consiglio dell'Unione.

Art. 27 - Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Presidente, consiste nella domanda posta al Presidente stesso circa i motivi, gli intendimenti della condotta del Presidente stesso o della Giunta dell'Unione.
2. L'argomento è discusso nella prima seduta utile del Consiglio dell'Unione.

Art. 28 - Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese dal Presidente o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica, e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più componenti, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione di decadenza dell'interpellanza con rinvio nella successiva seduta del Consiglio

Art. 29 - Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più componenti del Consiglio e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Presidente, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 30 - Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un componente del Consiglio ed un Assessore. Il componente che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 31 - Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 32 - Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 33 - Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo componente, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In questo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.